

INFORMATIVA IMU 2015
Imposta municipale propria anno 2015

CHI DEVE PAGARE

Sono tenuti a pagare l'IMU coloro che possiedono immobili nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Ai fini IMU si configura come diritto di abitazione anche l'assegnazione al coniuge della ex casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA ED ESENZIONI

Il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, compresi i terreni.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Non si applica, altresì:

- a) all'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- b) all'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e già pensionati nel paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) alla casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

L'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonché i fabbricati di cui all'art. 9 comma 8 del D.Lgs 23/2011.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno è un comune parzialmente montano (altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri) per cui l'esenzione IMU si applica a quanto disciplinato dall'art. 1 commi 1 e 2 del D.L. del 24.01.15 n. 4.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati iscritti in catasto: rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori:

- 160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, C/6, C/7
- 140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria D/5
- 80 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria A/10
- 65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D (escluso D/5)
- 55 per fabbricati iscritti in catasto nella categoria C/1

Fabbricati categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art.5, comma 3, del D.Lgs 504/1992.

Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al primo gennaio 2015

Terreni: reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135

La base imponibile così calcolata è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve risultare da dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 445/2000 **entro e non oltre il 16/12/2015.**

ALIQUOTE

Le aliquote per il calcolo dell'imposta annuale sono state deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n 84 del 30/04/2015 e sono le seguenti:

Aliquota di base	9,2 per mille
Aliquota abitazione principale cat. A/1 A/8 e A/9 e pertinenze	3,0 per mille
Aliquota immobili locati a canone concordato	5,0 per mille
Aliquota abitazione e relative pertinenze locate o tenute a disposizione del proprietario	10,6 per mille
Aliquota abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta, che la utilizzano come abitazione principale	9,2 per mille
Aliquota per ulteriori pertinenze dell'abitazione principale Categorie (C2-C6-C7)	9,2 per mille
Aliquota terreni	9,2 per mille
Aliquota aree fabbricabili	9,2 per mille

Ai fini del tributo valgono le seguenti definizioni:

- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è prevista una detrazione di euro 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati degli IACP.

La detrazione in ogni caso spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta in acconto potrà essere effettuato tramite apposito bollettino reperibile presso gli uffici postali o tramite il Mod F24, codice comune M321, codici tributo:

3912 - IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze

3914 - IMU terreni

3916 - IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3918 - IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3925 - IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3930 - IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

In caso di **RAVVEDIMENTO** le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta

CALCOLO DELL'IMPOSTA E SCADENZE

La **scadenza** per il versamento dell'acconto è il **16 giugno 2015**.

Il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione.

L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi nei quali questo si è protratto, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'imposta, salvo trattasi di fabbricati classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata interamente al Comune.

Sull'imposta dovuta per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, invece, deve calcolarsi la **quota Stato** pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota standard del 7,6 per mille e la **quota Comune** pari al 100% del tributo determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune *meno* la quota Stato.

Pertanto l'importo dell'acconto è pari a:

a) Immobili diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D

- 50% dell'imposta annua calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

b) Immobili classificati nel gruppo catastale D

- Quota acconto Stato: 50 % dell'imposta annua calcolata applicando l'aliquota del 7,6 per mille, Quota acconto Comune: 50% imposta annua calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune *meno* quota acconto Stato.

Le due quote non possono essere compensate tra loro.

ESEMPIO:

immobile categoria D/8 utilizzato rendita catastale € 1.000,00

base imponibile = (€ 1.000+€ 1.000:100*5)*65=€ 68.250,00

calcolo acconto

imposta annua al 7,6‰ = € 68.250,00*7,6:1000= € 51900

quota acconto Stato = 50% dell'imposta annua al 7,6‰ = € 519,00:2= € 259,00 codice

tributo 3925

imposta annua al 9,2‰ = € 68.250,00*9,2:1000= € 62800

50% dell'imposta annua al 9,2‰ = € 628,00:2= € 31400

quota acconto Comune = € 314,00 - € 259,00=€ 55,00 codice tributo 3930

La **scadenza** per il versamento del saldo è il **16 dicembre 2015**.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi in via ordinaria, devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012.

Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di dichiarazione si invita a consultare il predetto Decreto Ministeriale, disponibile anche sul sito del comune www.comunefiv.it nella sezione Tributi.

Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

INFORMAZIONI SU CASI PARTICOLARI

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tributi nel seguente orario:

Figline Lunedì, Martedì, Giovedì ore 9:00 – 13:00
Tel. 055/9125250 – 9125219 – 9125223 - 9125231

Incisa Venerdì ore 9:00 – 13:00
Tel. 055/8333447